



ACCORDO ESECUTIVO

CUP: B51F22004110006

TRA

Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominata "FBK"), con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del prof. Silvio Ranise, Direttore del Centro Cyber Security (CS) della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 14 maggio 2021, rep. n. 43.135/17.659 reg.ta a Trento il giorno 26 maggio 2021 al n. 13398, S. 1 T

E

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con socio unico (di seguito denominato "Poligrafico" o "IPZS") con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Salaria 691, capitale sociale € 340.000.000,00 interamente versato, P. IVA n. 00880711007, C.F. e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, PEC protocollo@pec.ipzs.it, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente Accordo dall'Amministratore Delegato, Avv. Francesco Soro, domiciliato per la carica presso la sede del Poligrafico,

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche "le Parti" o singolarmente "la Parte"

PREMESSO CHE:

- a) FBK è una fondazione senza scopo di lucro riconosciuta quale ente di ricerca regionale (art. 8 comma 6 della L.P. n. 14 del 2005) che ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell'innovazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, al fine di contribuire alla crescita della comunità trentina nella quale è radicata;
- b) il Poligrafico, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito della sua funzione Istituzionale ex art. 2, comma 1, della legge 13 Luglio 1966, n.559 e successive modificazioni ed integrazioni, produce e fornisce in esclusiva carte valori, stampati e pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e per lo sviluppo e l'evoluzione dei suoi prodotti si è dotata di

opportune strutture di Ricerca e Sviluppo;

- c) FBK e il Poligrafico hanno sottoscritto, in data 3.04.2023, un Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/1990 della durata di 5 anni, avente ad oggetto la costituzione di un laboratorio congiunto denominato "Tecnologie digitali per l'identità, la tracciabilità e l'anticontraffazione" (di seguito anche "Laboratorio"), dedicato allo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione nello sviluppo di soluzioni innovative per l'identità fisica e digitale e per servizi di e-government (ad es. voto elettronico), nonché di algoritmi di intelligenza artificiale e di tecniche di machine learning applicate alla tracciabilità e all'anticontraffazione;
- d) Il Poligrafico è stato individuato - con apposito accordo stipulato con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale - quale soggetto attuatore deputato alla realizzazione tecnico-operativa dell'intervento PNRR Evoluzione delle identità digitali CIE con OIDC e Mobile Identity di cui alla Missione 1 - Componente 1, della Misura 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di Identità Digitali (Spid, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR);
- e) ai sensi dell'art. 3 del predetto Accordo di Collaborazione, le Parti disciplinano con successivi Accordi Esecutivi le specifiche modalità di realizzazione delle attività e gli eventuali oneri derivanti;
- f) è interesse delle Parti collaborare alla realizzazione delle attività oggetto della citata Misura del PNRR.

VISTI

- g) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- h) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- i) i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;
- j) i principi di sana gestione finanziaria previsti dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l'Allegato A e il relativo cronoprogramma delle attività.
3. Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Accordo, il significato di seguito indicato:
 - *CUP (Codice unico di progetto)*: è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
 - *Soggetto attuatore (Poligrafico)*: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento. Il soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei medesimi progetti.
 - *Soggetto sub-attuatore (FBK)*: soggetto e/o operatore economico coinvolto dal Soggetto attuatore nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa in materia di appalti.

Articolo 2 – DISCIPLINA TRA LE PARTI

I rapporti tra le Parti, a qualsiasi livello riconducibili alle attività di cui al presente Accordo Esecutivo, sono disciplinati dalle disposizioni contenute:

- nell'Accordo di Collaborazione di cui alla lettera c) delle Premesse;
- nel presente Accordo Esecutivo e negli allegati;
- nel codice civile e nella normativa vigente in quanto applicabile.

Articolo 3 – OGGETTO

Scopo del presente Accordo Esecutivo è quello di collaborare all'interno del laboratorio congiunto denominato "Tecnologie digitali per l'identità, la tracciabilità e l'anticontraffazione" dedicato allo svolgimento di attività di ricerca e innovazione nello sviluppo di soluzioni innovative per l'identità fisica e digitale e per servizi di e-government, nonché di algoritmi di intelligenza artificiale e di tecniche di machine learning applicate alla tracciabilità e all'anticontraffazione.

Il presente accordo definisce le attività del progetto denominato "Evoluzione dell'identità digitale CIE con OpenID Connect e Mobile Identity" al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Misura Missione 1 – Componente - Asse 1 del PNRR, 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" - Intervento - Evoluzione dell'identità digitale CIE con OpenID Connect e Mobile Identity".

In particolare, le attività di ricerca congiunta hanno la finalità di realizzare la milestone "Progettazione dell'evoluzione del sistema per la perfetta aderenza alle specifiche europee", prevista dal Piano Operativo PNRR (Cod. Seq. PNRR: M1C1-00-ITA-32 31/12/2024).

La descrizione dettagliata dei temi di ricerca è contenuta nell'Allegato A al presente Accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 – ATTIVITA' E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate come riportate nell'Allegato A.

In particolare, IPZS curerà le attività di raccordo con le iniziative di identità digitale in Italia e in Europa, mentre FBK si occuperà della progettazione dei protocolli e degli algoritmi.

Entrambe le Parti metteranno a disposizione il proprio personale, le attrezzature e gli impianti per lo svolgimento delle attività di ricerca descritte nell'Allegato A.

In particolare:

- il Poligrafico metterà a disposizione il proprio personale per lo svolgimento delle attività di ricerca.
 - FBK metterà a disposizione il proprio personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
2. In considerazione delle finalità di interesse pubblico di cui alla misura del PNRR richiamata, con la sottoscrizione del presente Accordo:

2.1 il Poligrafico si obbliga a:

- a. assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo ai fini del conseguimento di target e milestone associati all'Investimento PNRR;
- b. garantire che FBK riceva tutte le informazioni e le istruzioni per la realizzazione delle attività di pertinenza, in adempimento alle prescrizioni previste per il PNRR;
- c. rimborsare i costi sostenuti in favore di FBK secondo le modalità indicate all'articolo 9.

2.2 FBK si obbliga a:

- d. adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f. effettuare i controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Poligrafico;

- g.** conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata al presente Accordo al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Poligrafico; il Soggetto sub-attuatore si impegna a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire al Poligrafico dal Servizio centrale per il PNRR, dall'Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- h.** rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale relativi alle attività di cui all'Allegato;
- i.** garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- j.** assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- k.** assicurare, ove applicabile, che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla Circolare MEF-RGS 33/2022 e relativi Allegati ed in particolare al rispetto delle Schede tecniche nn. 3 e 6 e delle relative Check list e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l.** adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- m.** garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, nonché adottare tutte le misure previste dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- n.** fornire, al fine di consentirne l'imputazione nel sistema informativo ReGiS, i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività oggetto del presente Accordo,

- nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS;
- o.** corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Poligrafico;
 - p.** conformarsi, per quanto di competenza, alle indicazioni e linee guida sul PNRR in tema di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'Investimento;
 - q.** consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Poligrafico, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
 - r.** rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 5 - DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti concordano che le attività regolate dal presente Accordo Esecutivo produrranno Risultati Congiunti come da definizione di cui alla lettera c) delle premesse dell'Accordo di collaborazione. Pertanto, con riferimento ai Risultati Congiunti brevettabili e/o tutelabili attraverso privativa industriale o intellettuale, scaturenti dall'attività oggetto del presente Accordo, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono attribuiti congiuntamente a entrambe le Parti.

Con riferimento ai Risultati Congiunti, le Parti sosterranno in egual misura tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero, salvo diverso accordo tra le Parti.

Per quanto attiene ai diritti di utilizzazione economica dei Risultati congiunti le Parti convengono che:

- a)** spetta al Poligrafico lo sfruttamento economico in via esclusiva negli ambiti di attività di prerogativa istituzionale del Poligrafico stesso rientranti nei compiti allo stesso affidati, anche in materia di carte valori, dalla normativa vigente sia di rango primario che di rango secondario, o comunque attinenti alle attività di business del Poligrafico, escludendo il pagamento in favore di FBK a qualsiasi titolo di diritti o royalties per la proprietà intellettuale;
- b)** per gli ambiti non rientranti in quelli esclusivi disciplinati alla lettera a) i diritti di sfruttamento economico spettano alle Parti nella misura del 50% ciascuno; termini e modalità dell'eventuale sfruttamento economico e industriale della Privativa, così come le modalità di ripartizione dei proventi, saranno meglio definiti, in buona fede e di comune accordo, con una separata scrittura privata.

Resta inteso che le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di estendere la tutela brevettuale dei Risultati Congiunti a livello europeo o internazionale.

Nel caso in cui, nell'esecuzione degli Accordi, siano conseguiti congiuntamente risultati in relazione ai quali una Parte abbia comunicato per iscritto all'altra di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, qualora l'altra Parte manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia formale richiesta alla prima, questa cederà a titolo gratuito la propria quota di titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti. In tal caso la Parte interessata sarà l'unica legittimata a decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome.

È fatto, comunque, salvo il diritto morale degli inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori dell'invenzione nella relativa domanda di brevetto.

Articolo 6 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Esecutivo ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e può essere prorogato, per il periodo che le Parti riterranno necessario, mediante comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata. Qualora il periodo di proroga si estendesse oltre la durata dell'Accordo di Collaborazione le attività concordate tramite l'Accordo Esecutivo saranno in ogni caso portate a termine.

È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.

Articolo 7 – MODIFICHE ALL'ACCORDO ESECUTIVO

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo Esecutivo, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3 per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse scaturite durante lo svolgimento delle attività.

Articolo 8 - GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo Esecutivo - affinché le attività e gli strumenti utilizzati siano rispondenti alle finalità istituzionali di entrambe le Parti viene costituito un gruppo di lavoro e definita una struttura organizzativa e di management, che verrà formalizzata nel Verbale di avvio del progetto, che prevede i seguenti ruoli chiave:

- *Referente scientifico di FBK*: ha la funzione di indirizzo delle attività tecnico scientifiche con riferimento agli obiettivi definiti e alla diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca.
- *Referente scientifico del Poligrafico*: si interfaccia con il referente scientifico di FBK per gli aspetti di indirizzo strategico delle attività di ricerca.
- *Coordinatore di Progetto di FBK*: dovrà coordinare le attività dei ricercatori al fine di ottimizzare la gestione operativa del progetto. Nello svolgimento delle attività si interfacerà con i *Coordinatore di Progetto del Poligrafico*.
- *Ricercatori di FBK*: selezionati per le attività di ricerca oggetto del presente Accordo Esecutivo, dedicati alle attività operative di ricerca.

- *Coordinatore di Progetto del Poligrafico*: si interfacerà con il *Coordinatore di Progetto di FBK* al fine di assicurare lo svolgimento del progetto secondo gli obiettivi di IPZS.
- *Personale del Poligrafico*: svolgerà le attività previste dal piano del progetto secondo le indicazioni del *Coordinatore di Progetto del Poligrafico*.

Articolo 9 - COSTI E RISORSE

Fermo restando quanto previsto nell'Accordo di Collaborazione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Esecutivo, IPZS riconoscerà a FBK il ristoro parziale dei costi sostenuti nell'importo massimo di €300.000.

Attraverso tale rimborso FBK provvederà a coprire quota parte del costo dei ricercatori, attivati sui temi di ricerca oggetto del presente Accordo, in base alla tabella in nota ¹, e i costi di materiali di consumo e prodotti analoghi sostenuti direttamente ai fini dell'attività di ricerca, oltre a costi di viaggio per missioni effettuate nell'ambito degli scopi del progetto.

Articolo 10 – RENDICONTAZIONE

FBK dovrà inviare trimestralmente una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte alla quale sarà allegata apposita nota di debito per la rendicontazione delle spese sostenute, opportunamente documentate, delle quali richiederà ristoro al Poligrafico.

La rendicontazione sarà suddivisa nelle seguenti categorie di spesa:

- costi per il personale;
- altri costi per acquisti di beni e servizi e per viaggi/trasferte necessari allo svolgimento delle attività di ricerca.

La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente Accordo.

In ogni caso, al 31 dicembre di ciascun anno compreso nella durata dell'Accordo, dovrà essere presentato un resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare di riferimento.

¹ I costi del personale verranno rendicontati sulla base delle ore segnate a timesheet sul progetto in oggetto. Le ore saranno poi moltiplicate per i costi orari indicati della seguente tabella, derivata dalla tabella ministeriale ex DM 24 gennaio 2018, valevole per il triennio 2018-2020 e confermata per il triennio 2021-2023. Eventuali aggiornamenti da parte del Ministero si rifletteranno nella rideterminazione del costo orario qui indicato.

COSTO STD	CONTRATTO RICERCA FBK	COSTO ORARIO (€/ora)
ALTO	R1; R2; T1; T2	75
MEDIO	R3; T3	43
BASSO	R4; T4; L4	27

Il tempo utilizzato dai vari ricercatori verrà evidenziato nei rendiconti trimestrali per ogni singolo Accordo esecutivo.

Fonte: ALLEGATO 2 "Tabella dei costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020".

Il presente Accordo non è soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario su conto corrente comunicato da FBK.

FBK ha l'obbligo di conservare la documentazione originale relativa alle spese rendicontate per un periodo di almeno cinque anni, successivi alla conclusione amministrativa dei progetti di ricerca (che coincide con la data di pagamento dell'ultima rata a saldo), fatte salve diverse disposizioni di legge. Durante tale periodo, FBK ha l'obbligo di presentare, su semplice richiesta del Poligrafico, la suddetta documentazione in originale.

Articolo 11 – ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E SCIENTIFICHE

Nell'ambito dell'attività del presente Accordo Esecutivo, il Poligrafico e FBK dichiarano la propria disponibilità a promuovere conferenze illustrative e tirocini formativi e/o professionali concernenti le attività svolte, che dovranno essere comunque previamente concordate tra le Parti.

Eventuali risultati rilevanti dal punto di vista della ricerca industriale / applicativa potranno essere oggetto di pubblicazione in riviste scientifiche del settore previo accordo tra le Parti.

Articolo 12 – RECESSO

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo Esecutivo in ogni momento, mediante preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo Esecutivo già eseguita. In caso di recesso o alla scadenza dei termini indicati al precedente art. 6, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura, in ogni caso, di portare a conclusione tutte le attività necessarie ad evitare pregiudizi all'altra Parte.

In caso di recesso ai sensi del presente articolo, il Poligrafico si impegna a rimborsare a FBK tutti i ragionevoli costi da quest'ultimo già sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Esecutivo.

Articolo 13 – RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 dell'Accordo di collaborazione, per il cui contenuto si fa esplicito rimando, sono pienamente validi ed applicabili alle attività regolate dal presente Accordo Esecutivo.

Articolo 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente Accordo è regolato, per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) come novellato dal D.lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno

trattati solamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

IPZS e FBK sono da considerarsi ad ogni effetto di legge reciprocamente autonomi nella titolarità del trattamento dei dati personali, eccezion fatta per singoli progetti e/o iniziative, le cui modalità operative scelte dovessero configurare titolarità soggettive diverse, quali la contitolarità o la responsabilità ex art. 28 GDPR.

Le categorie di dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo saranno individuate e definite per ciascuna delle attività, progetti e/o iniziative che andranno realizzate.

Le Parti si impegnano a predisporre e mantenere un livello di sicurezza adeguato, adottando tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR necessarie, al fine di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e di garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività di ricerca realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, ciascuna in relazione al trattamento o alla parte di trattamento dalla stessa posta in essere, provvederanno a riscontrare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, le richieste degli interessati. Inoltre, è obbligo di entrambe le Parti prestare assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Entrambe le Parti, prima dell'acquisizione dei dati degli interessati e in ogni caso prima di iniziare il trattamento sui dati raccolti, sono tenute a fornire le informazioni privacy e acquisire, se del caso, il relativo consenso nell'ambito delle attività nascenti e in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti nelle loro rispettive qualità di Titolari del trattamento, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

IPZS ed FBK hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per IPZS: avv. [REDACTED], raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy@ipzs.it
- Per FBK: Dott.ssa [REDACTED], raggiungibile al seguente indirizzo e-mail, privacy@pec.fbk.eu.

Articolo 15– DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo Esecutivo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di

nullità.

Articolo 16 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo Esecutivo è stipulato mediante firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15 comma 2 bis legge 241/90 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico delle Parti in quote uguali. Al versamento all'Erario provvede il Poligrafico in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.286766/2020. FBK si impegna a corrispondere a IPZS un importo pari alla metà dell'imposta, a fronte di richiesta scritta da parte del Poligrafico.

Articolo 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo Esecutivo, si rinvia alle disposizioni previste all'*Accordo di collaborazione*.

Il presente Accordo Esecutivo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Fondazione Bruno Kessler

Il Direttore del Centro Cyber Security

Prof. Silvio Ranise

(firmato digitalmente)

Silvio
Ranise
21.03.2024
19:28:24
GMT+00:00



Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

L'Amministratore delegato

Avv. Francesco Soro

(firmato digitalmente)

Francesco
Soro
18.03.2024
09:38:29
GMT+01:00



ALLEGATO A

Progetto Evoluzione dell'identità digitale CIE con OpenID Connect e Mobile Identity

Introduzione

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno dell'ecosistema dell'investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)", il sub-investimento 1.4.4A "Identità Digitale" comprende la milestone italiana "Evoluzione dell'identità digitale CIE con OpenID Connect (OIDC) e Mobile Identity".

Tale milestone è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi M1C1-00-ITA-27 e M1C1-00-ITA-32 del PNRR attraverso l'estensione dell'attuale schema di identità digitale "Entra con CIE" al fine di permettere l'autenticazione mediante i protocolli OpenID Connect (OIDC), prevedendo l'implementazione di opportune estensioni alle componenti dello schema quali l'ID Server del Ministero dell'Interno e l'app CIE ID, e la prototipizzazione di uno strumento di wallet che punti a razionalizzare l'ecosistema dell'identità digitale in Italia, semplificando l'esperienza di cittadini, PA ed imprese in relazione all'accesso ai servizi.

Obiettivi dell'attività di ricerca congiunta

Lo scopo delle attività di ricerca tra IPZS e FBK è, così come definito nel Piano Operativo condiviso con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, la realizzazione, secondo il cronoprogramma previsto nel Piano Operativo stesso, del deliverable "Progettazione dell'evoluzione del sistema per la perfetta aderenza alle specifiche europee", inserito nell'ambito "IT Wallet – prototipo Cod. Seq. PNRR: M1C1-00-ITA-32 31/12/2024".

Attività

Le principali attività previste sono le seguenti:

- studio dell'ARF (Architecture and Reference Framework), documento di architettura e riferimento tecnico;
- partecipazione all'eIDAS expert group per la discussione delle epiche di dettaglio dell'EUDI Wallet;
- studio delle specifiche internazionali e standard di riferimento come ad esempio ISO, ETSI, ENISA.

Tutte le attività verranno svolte da un gruppo di lavoro comune, costituito da ricercatori FBK e IPZS, che opererà con riunioni online e repository di documentazione online con possibilità di modifica concorrente, nelle modalità che verranno stabilite nella riunione di avvio progetto.